



**D.R.A. 1392 del 06-05-2026**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTE** la L.R. 29/12/1962, n. 28 e la L.R. 10/04/1978, n. 2 e ss.mm., “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

**VISTA** la L.R. 15/05/2000, n. 10;

**VISTO** il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e, in particolare, l'art.22, rubricato “Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale”;

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 - “Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali –Atto di indirizzo”;

**VISTE** le Circolari della Ragioneria Generale della Regione n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativo contabili” e n. 16 del 28/10/2020 “Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo contabili”;

**VISTA** la L.r. 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

**VISTA** la Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

**VISTA** l'istanza avanzata dall'avv. Marzia Schepis per conto e nell'interesse della sua assistita, sig.ra Galletta Benedetta (assunta al protocollo dipartimentale n. 15477 del 26.03.2026), con la quale si diffida questa Amministrazione regionale a procedere, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, sotto minaccia di azioni giudiziali e conseguenti oneri, al rimborso della somma di €682,07, pagata a titolo di imposta di registro in relazione all'ordinanza del 03.04.2023 resa nella procedura esecutiva presso terzi R.G.Es. n. 166/2019 dal Tribunale di Caltanissetta;

**VISTA** la nota istruttoria di questa Area prot. n.18024 del 14-04-2026, a mezzo della quale è stato richiesto all'istante di comunicare copia della cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, della ricevuta del pagamento eseguito e dell'IBAN del conto corrente intestato alla sig.ra Galletta Benedetta sul quale disporre il rimborso;

**VISTA** la documentazione fornita a riscontro della nota istruttoria, assunta a protocollo dipartimentale n.18578 del 17-04-2026 (copia cartella di pagamento n. 29520250006732138000, ricevuta di avvenuto pagamento telematico effettuato il giorno 14-10-2025 e comunicazione IBAN per l'esecuzione del rimborso);



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale  
Dipartimento della Formazione Professionale  
Area 2 Affari giuridici e contenzioso

**D.R.A. 1392 del 06-05-2026**

**VISTA** l'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento esecutivo R.G. E.M. n. 166/2019, promosso da creditori procedenti e intervenuti, tra i quali la sig.ra Galletta Benedetta, per pignoramento, nei confronti di questo Assessorato quale terzo, di crediti dell'Ente ENFAP C.R.S. quale debitore esecutato;

**VISTO** l'art. 1 della legge regionale 22/03/1952, n. 6 (trattamento tributario degli organi della Regione siciliana), che prevede che *«agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi e amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato»*;

**VISTO** l'art. 59, c. 1, del D.P.R. 131/1986, che, alla lettera a) stabilisce la registrazione a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte un'amministrazione dello Stato;

**VISTO** l'art. 158 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rubricato "spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse, e segnatamente il comma 3, a mente del quale *“le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”*;

**VISTA** la giurisprudenza emanata con riferimento a tali disposizioni (si menzionano, in particolare: Alta Corte per la Regione Siciliana, 22 gennaio 1953-14 gennaio 1953, n. 59, nella quale si legge che *«I tributi di cui all'art. 36 dello Statuto siciliano sono passati dallo Stato alla Regione con la relativa regolamentazione giuridica, e quindi con le esenzioni, totali o parziali, previste dalle leggi dello Stato. La Regione, che subentra allo Stato, ha per tali tributi lo stesso trattamento dello Stato, come affermato nella legge regionale n. 6 non impugnata»*; Cass. Civ., n.9938/2014: *“relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge”*; in tal senso, ex multis, anche Cass. Civ. Sez. I, 22/04/2002 n. 5859; Cass.civ. Sez. III, 18/04/2000 n. 5028; Consiglio di Stato parere n. 1368/1996);

**CONSIDERATO**, quindi, che questa Amministrazione regionale, fruendo della "prenotazione a debito", per quanto riguarda, nel caso di specie, l'imposta di registro, in caso di contenziosi incardinati presso gli Organi giudiziari del territorio regionale, non debba assumere preventivamente l'impegno a copertura del pagamento dell'imposta di registro, stante che, in caso di sua soccombenza, il prelievo da parte degli uffici finanziari dell'Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere disposto, con vincolo solidale, nei confronti di alcun soggetto che abbia assunto la qualità di parte processuale;

**VISTO** l'art. 91 cod.proc.civ. (principio della soccombenza), in forza del quale la parte non soccombente deve essere tenuta indenne dalle spese processuali, con conseguente diritto al rimborso della parte che ha provveduto al pagamento, nel caso di specie, dell'imposta di registro;

**VISTI** l'art. 36 dello Statuto Siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) e le norme di attuazione in materia finanziaria (D.P.R. n. 1074/1965 e s.m.), in forza dei quali le imposte riscosse nel territorio regionale, comprese quelle di registro, sono di spettanza della Regione;



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale  
Dipartimento della Formazione Professionale  
Area 2 Affari giuridici e contenzioso

**D.R.A. 1392 del 06-05-2026**

**CONSIDERATO**, quindi, che il rimborso della somma dovuta alla sig.ra Galletta Benedetta costituisce una partita di giro, stante che le somme riscosse dall'Agente della Riscossione per tale causale vengono riversate al bilancio regionale;

**RILEVATO** che l'emissione di atti della riscossione dell'imposta di registro a carico della parte vittoriosa, sig.ra Galletta Benedetta, sono da ascrivere ad un'erronea tassazione dell'atto da parte degli uffici giudiziari competenti, in violazione del citato art. 59, c. 1, del D.P.R. n.131/1986 in materia di registrazione a debito, nel caso in cui l'Amministrazione pubblica ammessa a tale beneficio sia risultata soccombente;

**RITENUTO** pertanto di impegnare e liquidare la somma di € 682,07 sul capitolo 372854 del corrente esercizio finanziario al fine di provvedere al rimborso in favore della sig.ra Galletta Benedetta della somma dalla stessa pagata all'Agente della Riscossione in esecuzione della cartella di pagamento n. 29520250006732138000;

**DECRETA**

Art. 1

E' assunto l'impegno ed è liquidata la somma di € **682,07 (seicentottantadue/07)** a valere sul capitolo **372854 (codice Siope n. 1.10.05.04.001)**, esercizio finanziario 2026, per il rimborso della somma pagata, in esecuzione della cartella di pagamento n. 29520250006732138000, dalla sig.ra Galletta Benedetta a titolo di imposta di registro dell'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento esecutivo R.G. E.M. n. 166/2019.

Art. 2

Al pagamento della somma di € **682,07 (seicentottantadue/07)** si provvederà mediante mandato diretto a favore di Galletta Benedetta, C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento regionale della Formazione professionale, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss. mm., e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Istruzione e la Formazione Professionale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15/04/2021, n. 9.

Il Dirigente dell'Area 2  
F.to Michelangelo Calò